

# “CHIUSURA FISCALE A “ZERO””

Newsletter FISCALE - 15 Gennaio 2015



**Risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate a quesito posto da Comufficio** – Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi dell'I.C.T. (consulenza giuridica n. 954-8/2014 del 15/07/2014).

## Domanda

L' esercente può considerarsi esonerato dall'obbligo di emissione dello scontrino di chiusura giornaliera, laddove il misuratore fiscale, durante le giornate nelle quali l'attività è stata svolta, non sia stato utilizzato per mancanza di transazioni e, quindi, per assenza di corrispettivo da certificare?

## Risposta

L'articolo 5 del DM 4 aprile 1990 – che prevede che lo scontrino di chiusura giornaliera, di cui all'articolo 12, comma secondo, del DM 23 marzo 1983, può non essere emesso per le giornate in cui l'apparecchio misuratore fiscale installato non sia stato utilizzato – si riferisce alle sole ipotesi di utilizzo “non in via continuativa” del misuratore. Si tratta, ad esempio, delle ipotesi di attività stagionali, partecipazione a mostre/fiere, ecc. Ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi, lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere sempre emesso, anche ad importo zero, qualora non ci siano stati corrispettivi incassati. Tale soluzione è in linea con i chiarimenti resi con nota prot. 398627 del 1985, in cui la possibilità di derogare dall'obbligo di emissione dello scontrino di chiusura è stato espressamente limitato alle sole giornate in cui l'attività non è stata esercitata.

## Commento

La risposta conferma la procedura che Comufficio ha finora suggerito agli Associati. Lo scontrino di chiusura giornaliera può non essere emesso solo al termine delle giornate in cui “l'attività non è stata esercitata” (es: negozio chiuso al pubblico). Se invece l'esercizio ha svolto attività nei confronti del pubblico, lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso anche se nel giorno non sia stato realizzato alcun corrispettivo.

Nel caso particolare di attività stagionale ad esempio autorizzata all'esercizio dal 1 giugno al 30 settembre, lo scontrino di chiusura dovrà essere emesso, anche a “zero”, nell'intervallo compreso tra le suddette date (ad eccezione di chiusura ufficiale dell'esercizio quale ad esempio “per turno” ecc.) mentre non sussiste alcun obbligo al di fuori delle date predette.